



SENT. N. 52/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere

Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **24212** del Registro di Segreteria, promosso dal signor:

- M.M.B., nato a *omissis*, in data *omissis*, cod.

fisc. *omissis*, residente a *omissis*, in via *omissis*,

elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Silvia

Annamaria Brambilla (cod. fisc. BRMSVN72E70F704N) del Foro Ordine

Avvocati di Monza, in Vimercate (MB) Via Meucci, 6/Q, pec:

silviaannamaria.brambilla@pecordineavvocatimonza.mi.it, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato, allegato al ricorso introduttivo del giudizio, ricorso proposto avverso:

- l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA 02121151001 e sede legale in Roma,

via Ciriaco il Grande n. 21, nonché presso il domicilio sito in Corso della Vittoria, 8, 28100 Novara (sede di competenza di residenza del ricorrente)

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franca Borla e Silvia Zecchini,

per conseguire l'accertamento del diritto del ricorrente al riscatto degli anni di

laurea al momento della proposizione della domanda originaria del 7 gennaio

	1993 ed a comunicare al ricorrente l'ammontare della riserva matematica in	
	relazione alla domanda di riscatto e ad assegnargli il termine per	
	l'adempimento, con vittoria di spese ed onorari;	
	Uditi, nella pubblica Udiienza del 28 maggio 2025, il relatore Consigliere	
	Dott. Luigi GILI, l'Avvocato BRAMBILLA Silvia Annamaria per il	
	ricorrente, e l'Avvocato Franca BORLA per l'INPS, giusta procura generale	
	alle liti;	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;	
	Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio	
	1934 nr.1214;	
	Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14	
	gennaio 1994 nr. 19;	
	Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20	
	dicembre 1996 nr. 639;	
	Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;	
	Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al	
	Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente riferisce di aver	
	presentato il 7 gennaio 1993 domanda di riscatto del corso di studi universitari	
	in ingegneria.	
	Più in dettaglio, parte ricorrente ha premesso di aver presentato la relativa	
	- pag. 2 di 8 -	

corrispondente domanda presso la sede Inps di Monza, cui veniva assegnato il protocollo INPS 4978.07/10/2013.0010409.

Ciò premesso, l'INPS sede di Monza asserisce di avere inviato una raccomandata all'Ing. B., con cui comunicava l'annullamento della pratica del 1993 per avvenuta prescrizione.

Secondo tesi di parte, tuttavia, la suddetta raccomandata – di annullamento - non sarebbe mai pervenuta all'interessato, il quale, anzi, in data 22 settembre 2015 riceveva una richiesta di integrazione rispetto alla domanda del 1993, richiesta riscontrata dal ricorrente con *e-mail* di integrazione della domanda originaria, e, quindi, con trasmissione di autocertificazione dei documenti attestanti il periodo universitario (v., documentazione in atti).

A richiesta dell'Ing. M.M.B. circa l'esito del riscatto, l'INPS confermava, tramite un proprio funzionario, l'avvenuta decadenza/prescrizione della originaria richiesta di riscatto degli anni accademici del corso legale degli studi universitari relativi alla laurea in Ingegneria, verificabile nel sito INPS della posizione personale.

A fronte di tale istanza, il ricorrente proponeva l'odierno ricorso giurisdizionale, diretto ad accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere, ai fini di quiescenza, il riscatto del periodo di corso legale di studi universitari di laurea, giusta la domanda a suo tempo presentata, con condanna dell'ente previdenziale a determinare il provvedimento di riscatto, con vittoria delle spese e onorario, diritti e competenze.

Con memoria depositata il 15 maggio 2025, si è costituito in giudizio l'Inps, sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore di quella del Giudice ordinario e, sempre,

	preliminarmente, in via gradata, ulteriore eccezione di improcedibilità del	
	ricorso per mancato svolgimento del prescritto iter amministrativo.	
	L'ente previdenziale, nel merito, dopo aver comunque, eccepito la	
	prescrizione decennale del diritto, ha chiesto il rigetto del ricorso.	
	In data 27 maggio 2025 la difesa ha presentato ulteriore nota difensiva a	
	sostegno delle proprie argomentazioni.	
	In particolare, la difesa del ricorrente ha insistito per l'affermazione della	
	giurisdizione del giudice contabile, contestando, sempre in via preliminare, la	
	carenza della condizione di procedibilità in via amministrativa, come, al	
	contrario, sostenuto da controparte.	
	Nel merito, è stato chiesto l'accoglimento integrale del ricorso.	
	All'udienza del 28 maggio 2025, sentite le parti presenti, le quali hanno	
	concluso come da verbale, la causa è stata posta in decisione.	
	Il giudizio è stato, pertanto, definito come da dispositivo della presente	
	sentenza, di cui è stata data pubblica lettura.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La pretesa azionata concerne il riscatto, ai fini pensionistici, del corso di	
	laurea in ingegneria da parte del ricorrente.	
	L'I.N.P.S., costituitasi ritualmente in giudizio, ha controdedotto	
	l'infondatezza della suddetta pretesa, eccependo, in via preliminare, il difetto	
	di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario.	
	Ad avviso dell'ente resistente, la domanda azionata attiene alla declaratoria	
	del diritto al trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensioni Lavoratori	
	Dipendenti della gestione dell'AGO, la cui competenza è demandata al	
	- pag. 4 di 8 -	

giudice ordinario.

Ciò premesso, in via pregiudiziale, precedendo la deliberazione sulla giurisdizione la valutazione del merito, occorre verificare se la Corte dei conti risulti provvista della giurisdizione nella materia *de qua*, essendo il relativo difetto espressamente eccepito da parte convenuta nell'atto difensivo e, comunque, rilevabile anche d'ufficio dal giudice contabile nel giudizio di primo grado (art. 15 c.g.c.).

In proposito, relativamente alla materia previdenziale, osserva il Giudice che la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato (art. 62, co. 1, R.D. n. 1214/1934), su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (art. 62, co. 2, R.D. n. 1214/1934) e, più in generale, sulle controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale della domanda giudiziale (v., Cass. SS.UU., sent. n. 573/2003; *idem* n. 152/1999 nonché n. 10131/2012 e n. 11849/2016).

Detta disciplina è stata, peraltro, recentemente ribadita dal Codice della giustizia contabile (D.Lgs n. 174/2016) che, giusta il disposto dell'art. 18, comma 1, ha, espressamente, previsto che la Corte dei conti abbia giurisdizione su:

“c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge”, nonché sugli “d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Nella fattispecie all'esame, il trattamento pensionistico, segnatamente, la

richiesta di riscatto attiene, nella stessa prospettazione del ricorrente e già al momento della presentazione della relativa domanda (v., istanza di riscatto in data 4 gennaio 1993), al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, Fondo di riferimento dell'interessato in quanto iscritto a Fondi speciali, di gestione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ambito, tuttavia, non attribuito alla giurisdizione contabile ma rientrante nella cognizione del giudice ordinario.

In particolare, giusta le stesse dichiarazioni del ricorrente, in sede di domanda di riscatto, il medesimo, all'epoca, risultava iscritto al Fondo Previdenza Telefonici dal 14 dicembre 1992.

Detto Fondo è confluito, a far data dal 1° gennaio 2000, nel menzionato Fondo Lavoratori Dipendenti gestito dall'AGO.

Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “le controversie promosse da dipendenti nei confronti di enti diversi dallo Stato ed aventi per oggetto le prestazioni pensionistiche erogate da tali enti, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche dai contributi dei dipendenti, sono devolute non già alla giurisdizione della Corte dei conti bensì alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro” (v., SS.UU. Corte Cassazione, n. 15645 del 1° luglio 2020, nonché n. 8471 del 2 aprile 2008).

Merita rammentare che il trattamento pensionistico dei dipendenti, cui fanno riferimento le suesposte prestazioni, anche qualora dipendenti di amministrazioni pubbliche, non risulta neppure parzialmente a carico dello

	Stato, né si rinviene alcuna disposizione di legge, la quale attribuisca la	
	giurisdizione delle corrispondenti controversie a questa Corte dei conti, in	
	deroga alla giurisdizione del giudice ordinario (in senso conforme, C. conti,	
	sez. II Centrale, sent. n.493/2013; sez. Trentino A.A - sez. Trento, sent.	
	n.38/2013; idem, Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 68/2023).	
	Pertanto, avuto riguardo alla domanda attorea, in accoglimento della relativa	
	preliminare eccezione, formulata nella memoria difensiva dall’INPS, si	
	dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice	
	ordinario, presso il quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio, secondo	
	modalità e termini previsti dall’art. 17 del codice di giustizia contabile.	
	Considerato che il presente giudizio viene definito sulla base di decisione di	
	mera questione pregiudiziale, si dispone la compensazione delle spese di	
	giudizio, in applicazione del disposto di cui all’art. 31, comma 3, del codice di	
	giustizia contabile.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	Il difetto di giurisdizione del Giudice contabile adito in favore del Giudice	
	ordinario, che indica quale giudice munito di giurisdizione, a norma dell’art.	
	17, comma 1, C.G.C.	
	COMPENSA	
	Le spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.	
	- pag. 7 di 8 -	

Il Giudice

Consigliere Dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente